

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016–2020 sul rafforzamento della partecipazione culturale

del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge dell'11 dicembre 2009¹ sulla promozione della cultura (LPCu),

ordina:

Sezione 1: Obiettivi di promozione

Art. 1

Il sostegno di progetti volti a rafforzare la partecipazione culturale ha i seguenti obiettivi:

- a. stimolare il confronto con la cultura e l'attività culturale del maggior numero possibile di persone e ridurre gli ostacoli alla partecipazione alla vita culturale;
- b. rafforzare lo scambio di sapere, la connessione e il coordinamento degli attori culturali;
- c. approfondire le basi concettuali e statistiche volte a rafforzare la partecipazione culturale.

Sezione 2: Principi e ambiti di promozione

Art. 2 Principi

¹ La Confederazione può sostenere progetti di terzi e realizzare progetti propri.

² La promozione secondo la presente ordinanza è sussidiaria ad altre disposizioni di sovvenzionamento da parte della Confederazione in ambito culturale.

³ Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

Art. 3 Ambiti di promozione

¹ Sono sostenuti progetti nei seguenti ambiti:

- a. pratica: progetti che promuovono l'accesso all'offerta culturale, la mediazione culturale, la formazione culturale e in particolare l'attività culturale della popolazione;
- b. connessione: scambio di sapere e coordinamento degli attori che s'impegnano a favore del rafforzamento della partecipazione culturale;
- c. basi: rilevazioni, ricerche, sviluppo di standard qualitativi volti ad ottimizzare le misure, ad ampliare il sapere e ad acquisire competenze nell'ambito del rafforzamento della partecipazione culturale.

² L'Ufficio federale della cultura (UFC) può affidare a terzi progetti negli ambiti della connessione e delle basi, senza lanciare un bando di concorso.

Sezione 3: Requisiti di promozione**Art. 4** Requisiti di promozione nel dettaglio

I progetti nell'ambito della pratica (art. 3 cpv. 1 lett. a) devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. sono d'interesse nazionale secondo l'articolo 5 o hanno carattere modello secondo l'articolo 6;
- b. si rivolgono a determinati gruppi di destinatari;
- c. sono accessibili al pubblico;
- d. eventuali costi di partecipazione sono commisurati ai destinatari;
- e. si svolgono al di fuori dell'insegnamento scolastico regolare;
- f. non sono a scopo di lucro;
- g. sono tecnicamente fondati;
- h. dispongono di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata.

Art. 5 Interesse nazionale

I progetti sono d'interesse nazionale se:

- a. sono di essenziale importanza per la Svizzera o per diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera; o
- b. si rivolgono a partecipanti di varie regioni e permettono l'incontro reciproco.

Art. 6 Carattere modello

Hanno carattere modello i progetti che:

- a. presentano impostazioni esemplari o innovative per il rafforzamento della partecipazione culturale, per esempio in merito a gruppi di destinatari o cooperazioni; e
- b. sono trasferibili ad altre regioni o ad altri attori e garantiscono il necessario trasferimento di sapere, in forma di documentazione e analisi.

Sezione 4: Criteri di promozione e ponderazione

Art. 7

¹ I progetti sono valutati secondo i seguenti criteri:

- a. qualità contenutistica e specialistica;
- b. lancio di attività culturali proprie e indipendenti;
- c. coinvolgimento dei destinatari nell'impostazione del progetto;
- d. rilevanza per i destinatari;
- e. connessione e cooperazioni.

² Nel decidere circa gli aiuti finanziari si ponderano i singoli criteri di promozione dando un'importanza particolare al capoverso 1 lettera b. È data priorità ai progetti che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni

Art. 8 Procedura

¹ L'UFC decide circa l'erogazione di aiuti finanziari. Per la valutazione specialistica delle richieste può farsi coadiuvare da esperti.

² Pubblica due bandi all'anno. Le richieste di aiuti finanziari devono essere inoltrate all'UFC entro il 1° marzo e il 1° settembre.

³ Le richieste devono documentare l'adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.

⁴ L'UFC può concludere un contratto di prestazioni con i beneficiari di aiuti finanziari.

Art. 9 Finanziamento

¹ Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi e a 100 000 franchi per progetto.

² L'attività volontaria può essere presa in considerazione come prestazione propria per il 10 per cento al massimo dei costi complessivi.

³ I progetti con carattere modello sono sostenuti per 3 anni al massimo.

Art. 10 Oneri

¹ I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:

- a. rendere noto il sostegno concesso dall'UFC;
- b. fornire all'UFC tutte le informazioni necessarie concernenti i progetti sostenuti;
- c. comunicare senza indugio all'UFC modifiche sostanziali dei progetti sostenuti.

² I beneficiari di aiuti finanziari sono inoltre tenuti a presentare all'UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.

Sezione 6: Entrata in vigore e validità

Art. 11

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

² Ha effetto fino al 31 dicembre 2020.